



Comune di Latina

Piazza del Popolo

04100 LATINA

Capitolato Speciale di Polizza di Assicurazione

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

Comune di Latina

Servizio Provveditorato Economato

04100 Latina – Piazza del Popolo 1

Tel +39 0773 6521- Fax +39 0773 661149

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti materiali, sia che gli animali
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FRANCHIGIA PER SINISTRO	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
FRANCHIGIA AGGREGATA	L'importo massimo su base annuale, quale sommatoria delle singole franchigie per sinistro, che rimane a carico del Contraente.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni e qualunque sia l'entità dei danni subiti dalle cose.
RETRIBUZIONE	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi ricevono a compenso delle loro prestazioni
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice delegataria della polizza..

La Società

Il Contraente

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivanti al Contraente nello svolgimento della propria attività, così come indicata nelle “definizioni comuni” che precedono.

Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi, nelle proprie sedi o presso terzi.

Art. 1 - Norme che regolano la polizza

Art. 1.1 - Prova della polizza

La polizza di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sulla polizza, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 (Durata della polizza) la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 1.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.7- Durata della polizza

La polizza di assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno 30/04/2010.

La durata contrattuale è di anni TRE e precisamente dal 30/04/2010 al 30/04/2013, con possibilità di ripetizione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per ulteriori anni

TRE, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società è tenuta a fornire al Contraente un riepilogo semestrale contenente le informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità; in particolare dovranno essere trasmesse le statistiche dei sinistri liquidati, riservati e senza seguito, nonché tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio del rischio e la sua corretta valutazione per gli appalti futuri.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax o telegramma indirizzati alla Società.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 – Decorrenza della copertura, elementi per il calcolo del premio e

pagamento dei premi anticipati.

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, **dalle ore 00,00 del 1 maggio 2010** anche se il pagamento del primo rateo di premio anticipato scadente il 30 aprile 2011 potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24,00 del 30 giugno 2010.

Le rate di premio annuali successive devono essere pagate per tutta la durata dell'assicurazione entro le ore 24,00 del 30 giugno di ogni anno.

Se il contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorni di pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di emissione di mandato di pagamento al Servizio Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia S.p.A., in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Scheda di Offerta Economica); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Scheda di Offerta Economica).

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Norme che regolano la polizza (Art. 1) .

L'eventuale discordanza tra le Norme che regolano la polizza, le Norme del presente articolo, le Norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, a seguito di fatto accidentale. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'Art. 5 del D.lgs. 38/2000), addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- 1) per la RC derivante al Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 626/94 e successive modifiche e di cui al D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D. Lgs n. 626/94 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D. Lgs n. 494/96 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Contraente stesso;
- 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali ;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT :

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 2.3 – Precisazioni sul rischio

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

A. Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

B. Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

C. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico nell'ambito

di esecuzione delle anzidette operazioni.

D. Danni ai veicoli in sosta

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti o di terzi che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente. fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

E. R.C. Attività varie

- a. amministrazione di altri Enti e/o Istituti;
- b. proprietà, esercizio, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento di strade (anche quelle interpoderali), piazze, terreni e fabbricati (e loro pertinenze tutte) ovunque ubicati, ponti, canali, illuminazione pubblica, segnaletica stradale e semaforica, compresi danni derivanti da mancato e/o errato funzionamento di impianti di illuminazione e semaforici in genere, insegne ovunque installate nel territorio italiano.
- c. proprietà, esercizio, uso e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; è compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione dei danni da inquinamento;
- d. esistenza di antenne radiotelevisive, di ponti radio e stazioni ricetrasmittenti, recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- e. proprietà, gestione, esercizio, uso, di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, stabilimenti balneari, piscine, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, farmacie, cimiteri, macelli, mercati, aziende agricole, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate dall'Ente ovunque ubicate;
- f. proprietà e/o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e quant'altro attinente, sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- g. promozione e/o organizzazione di gite, visite, manifestazioni, festeggiamenti, servizi di istituti e di qualsiasi altro genere quali congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, sagre, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, attività sociali, assistenziali, mense ed attività ricreative, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali i terzi siano organizzatori; partecipazione ad esposizione, fiere e mostre.
- h. proprietà, manutenzione della rete fognaria e relativo impianto di depurazione, e simili, compresi tubazioni ed attrezzature;
- i. lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature in genere;
- j. proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e ricreativi ovunque e comunque posti, compresi servizi e dipendenze, sia per i rischi derivanti dalla sola proprietà, sia per i rischi derivanti dall'esercizio totale e/o parziale nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- k. organizzazione e gestione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali asili nido, scuole materne, centri pre e post scuola, centri estivi, spazi per lo svolgimento di attività ludico ricreative, l'organizzazione con altri istituti, quali quelli scolastici dello Stato, di attività complementari all'attività didattica, comprese gite, attività culturali, sportive e ricreative, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa, quando le suddette attività sono decise e

concordate con i competenti organi collegiali degli istituti medesimi.

I ragazzi-bambini frequentanti tali servizi/attività sono considerati terzi a tutti gli effetti e sono terzi tra loro purché sussista RC del Contraente.

La garanzia è prestata inoltre per la Responsabilità Civile derivante al personale provinciale che sovrintende a tali servizi ed alle attività;

- l.** affidamento di minori a famiglie, compresa la R.C. dei minori in affidamento e la R.C. delle famiglie affidatarie;
- m.** proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, del relativo contenuto e degli impianti, ivi inclusi:
 - lavori in economia di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati stessi;
 - spargimento di acqua o rigurgito di fogna solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture; sono comunque esclusi i danni derivanti da stillicidio e da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- n.** proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- o.** servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- p.** attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- q.** proprietà di cani da guardia e non;
- r.** somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- s.** organizzazioni di manifestazioni all'aperto, ivi incluso l'allestimento di palchi, anche non di proprietà;
- t.** prove ed esami per l'assunzione del personale;
- u.** organizzazione e gestione di corsi di formazione ed istruzione del personale.

F. Mezzi, macchine speciali, carrelli e macchine operatrici semoventi

L'assicurazione è inoltre estesa all'uso di tutti i mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente; è inoltre operante la garanzia dell'uso di gru e bracci caricatori su autocarri, dell'uso di macchine operatrici, delle macchine da giardino in dotazione servizi preposti.

E' inclusa nella garanzia la Responsabilità derivante al Contraente per danni cagionati da carrelli o macchine operatrici semoventi compresa la circolazione su aree provate e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi:

- a) i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina della Legge 990/ del 24.12.1969; ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

G. Installazione, collaudo e manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione, effettuata anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

H. Danni subiti da appaltatori, da subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o

gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Il massimale indicato in polizza per i danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

J. Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

K. Danni in ambito esecuzione lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate durante i lavori.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

L. Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

M. Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e altri dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e di tutti gli altri dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

N. Inquinamento accidentale

Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato all'Art. 2.6

O. Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

P. Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute, ovunque ubicate. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia, sulla polizza "Incendio" del Contraente. La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

Q. Impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di venti metri dal fornello di mina.

R. Danni da cedimento e franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento o vibrazione del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che impliquino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

S. Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, anche di pubblica utilità. La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

T. Prelievo e consegna merce

La garanzia è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dal Contraente, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

U. Danni da smarrimento e/o mancata consegna

Per tutti i colli smarriti e/o consegnati, con l'esclusione dei danni da furto, rapina e/o derivanti dal trasporto il cui valore non ecceda l'importo di € 5.000, sarà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.

Qualora il valore del collo superi il valore di € 5.000, verrà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo dedotta una franchigia fissa di € 500.

In entrambi i casi il risarcimento si intende comprensivo dei maggiori costi sostenuti dai committenti a seguito della mancata consegna dei colli.

V. Danni cagionati da animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza, nel proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado.

Limitatamente a tale rischio si conviene quanto segue:

- La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni danno;
- Per i danni a terreni, coltivazioni e ad altri animali la garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Sono esclusi i danni da contagio

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata

- a norma delle disposizioni in vigore;
- b.** da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 990 del 24.12.1969, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - c.** alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
 - d.** conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - e.** da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Precisazioni sul rischio) sub J);
 - f.** cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - b. consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - c. uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;
 - g.** cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera g/Art.2.3 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
 - h.** sono esclusi dall'RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
 - i.** L'assicurazione RCT non comprende i danni a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:
 - j.** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
 - k.** conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
 - l.** derivanti da amianto;
 - m.** risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - n.** Derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
 - o.** sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;

- p. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria.

Art. 2.5 - Limiti territoriali

La presente polizza vale per il mondo intero.

Art. 2.6 – Tabella /Limiti di risarcimento/Scoperti

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO per sinistro/anno	SCOPERTI per sinistro
Danni da interruzione di attività	€ 500.000	10%
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000	10%
Danni da incendio	€ 500.000	
Danni a cose in ambito esecuzione lavori	€ 300.000	
Danni a cose in consegna e custodia	€ 100.000	
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	€ 80.000	
Danni da inquinamento accidentale	€ 300.000	
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000	10%
Danni da smarrimento e mancata consegna	€ 5.000	

Art. 2.7 – Franchigia frontale RCT

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino ad Euro **1.000,00**, fatti salvi i maggiori importi determinati dall'applicazione degli scoperti in percentuale, di cui alla Tabella dell'Art. 2.6 che precede.

Art. 2.8 – Franchigia aggregata

Viene fissata una “franchigia aggregata” per periodo di Euro **150.000,00** che deve intendersi l'importo massimo a carico del Contraente, su base annuale, quale sommatoria delle franchigie frontali o maggiori scoperti, come da Art. 2.7 che precede.

Pertanto, al raggiungimento dell'importo annuale di Euro 150.000,00 la Società provvederà alla liquidazione dei successivi sinistri, senza applicare la franchigia frontale di cui all'Art. 2.7, né gli scoperti di cui all'Art. 2.6.

Qualora il Contraente dovesse avvalersi dell'opzione prevista per la ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 1.7 della presente polizza, la “franchigia aggregata” si intenderà ricostituita dalla data di effetto della proroga, per un importo proporzionale al periodo di durata della stessa.

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dalla presente polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art. 3.3 – Gestione Franchigie e Scoperti

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata della polizza, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-polizza.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

La Società

Il Contraente

MODELLO B

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1 CONTRAENTE	Comune di Latina Piazza del Popolo 04100 LATINA C.F. 00097020598
---------------------	---

2 DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 + 3 dalle ore 24.00 del 31.03.2010 alle ore 24.00 del 31.03.2016
------------------------------	---

3 RISCHIO ASSICURATO	
3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

4 SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 5.000.000 per sinistro
		Euro 5.000.000 per persona
		Euro 5.000.000 per danni a cose e/o animali
4.2	RCO	Euro 2.000.000 per sinistro
		Euro 1.000.000 per persona

5 RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE	
	Euro 30.000.000-

6 OFFERTA	
6.1 RCT/RCO% (da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate)
Premio lordo annuo complessivo	Euro

7 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi della Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali.

La Società

Il Contraente
